

Diritto all'oblio - Diritti collegati - Cass. n. 15160/2021

Personalita' (diritti della) - riservatezza - Diritto all'oblio - Diritti collegati - Bilanciamento con il diritto della collettività all'informazione - Modalità - Notizia di interesse pubblico pubblicata sul "web" - Lesività dei diritti di un soggetto non noto a livello nazionale - "Deindicizzazione" dal motore di ricerca - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Il diritto di ogni persona all'oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all'identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all'informazione, sicché, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 Regolamento (UE) 2016/679, qualora sia pubblicato sul "web" un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la "deindicizzazione" dell'articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest'ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, solo in ragione del carattere non troppo risalente dell'informazione, aveva negato a un imprenditore, noto esclusivamente a livello locale, il diritto alla menzionata "deindicizzazione", in relazione ad un articolo pubblicato sul "web", ove era stato riportato il contenuto di intercettazioni telefoniche di terzi, che riferivano di una presunta vicinanza di tale imprenditore a clan mafiosi, non confermata dall'apertura di alcuna indagine nei confronti di quest'ultimo).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15160 del 31/05/2021 (Rv. 661497 - 01)

Riferimenti normativi: Cod Civ art 0010

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 1